

STATUTO ASSOCIATIVO

Articolo 1 – DENOMINAZIONE

E' costituita nel rispetto del Codice Civile l' "Associazione Iniziative di Solidarietà" con sigla "S.I." (Solidarity Initiatives).

Articolo 2 - SEDE

L'Associazione ha sede legale in Via Maccari 3 53100 - Siena, presso la sede dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia - Comitato Provinciale di Siena.

Il trasferimento della sede sociale all'interno del Comune di Siena non comporta modifica statutaria. L'Associazione potrà costituire gruppi operativi e sedi amministrative ovunque lo riterrà opportuno.

Articolo 3 - FINI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione intende perseguire con impegno e continuità i valori della solidarietà, della giustizia sociale, del rispetto dei diritti umani, per la promozione di uno sviluppo umano sostenibile.

In particolare l'Associazione intende svolgere azioni concrete di solidarietà verso popoli vittime di guerre, di persecuzioni, di deportazioni, di embargo, verso donne ed uomini a cui è negato il diritto di esistere nel loro paese, e di promuovere nel contempo la formazione di una cultura di solidarietà fondata sul rispetto dei diritti umani, civili e politici dei popoli.

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha finalità partitiche e non persegue scopi di lucro. La sua durata è illimitata. Gli eventuali utili non possono essere ripartiti anche indirettamente.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

L'attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne nel rispetto dei diritti inviolabili della persona.

Articolo 4 - MEZZI ASSOCIATIVI

L'Associazione realizza i fini associativi attraverso:

- a.** la promozione del volontariato internazionale quale strumento per l'instaurazione di un reale rapporto solidale con i popoli e le comunità;
- b.** la realizzazione di iniziative di cooperazione finalizzate al raggiungimento di obiettivi di giustizia sociale, equità e rispetto dei diritti umani civili e politici, con particolare riferimento ad attività a sostegno dell'infanzia, delle donne, delle fasce delle popolazioni maggiormente vulnerabili
- c.** l'attività di Educazione allo Sviluppo, alla Mondialità, all'Interculturalità ed alla Pace realizzate principalmente attraverso la valorizzazione delle culture dei popoli costretti ad esodi e migrazioni forzate, a persecuzioni e stermini e l'informazione sulle dinamiche dei rapporti internazionali, sull'impatto sociale ed ambientale di guerre e tecnologie.
- d.** l'attenzione al fenomeno migratorio e l'eventuale realizzazione di attività e/o iniziative che coinvolgono le comunità straniere presenti sul territorio.

Per la realizzazione quanto sopra esposto, l'Associazione può impiegare i mezzi ritenuti più idonei, nel rispetto dello spirito del presente Statuto e delle leggi vigenti in materia.

In particolare, l'Associazione può:

- a.** formare ed inviare volontari e cooperanti internazionali che, nell'ambito di progetti individuati e condotti in collaborazione con partner locali, prestino il loro servizio finalizzato al soddisfacimento dei bisogni individuati dai progetti stessi;
- b.** identificare e realizzare progetti di sviluppo nei Paesi Emergenti, con il coinvolgimento attivo dei partner locali, delle popolazioni coinvolte e della società civile tutta;
- c.** attivare e gestire centri di documentazione;
- d.** attivare e gestire attività connesse di vendita di artigianato etnico e prodotti del commercio equo e solidale;

- e. realizzare attività informative e formative destinate all'opinione pubblica ed in particolar modo ai quei settori (insegnanti, educatori, animatori) che, all'interno di essa, svolgono un ruolo pedagogico, ivi compresi corsi di formazione ed aggiornamento;
- f. svolgere attività editoriale e di stampa di qualsivoglia strumento informativo utile ai fini dell'Associazione stessa
- g. realizzare viaggi di conoscenza e solidarietà attraverso i quali promuovere la conoscenza dei popoli nel pieno rispetto della loro cultura e del loro ambiente;
- h. svolgere attività di raccolta fondi utilizzando metodi adeguati ed eticamente conformi al presente Statuto;
- i. collaborare, riunendosi anche in consorzio, con altre Associazioni, Organismi Non Governativi, ONLUS, nonché con gruppi informali del volontariato, Organismi Internazionali, Enti Pubblici, Enti Locali, Università, scuole, imprese, Istituti Missionari, singoli privati che perseguano i fini dell'Associazione;
- j. compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari e/o immobiliari, nel rispetto dello spirito del presente Statuto.
- E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, fatta eccezione di quelle direttamente connesse.

Articolo 5 – RAPPORTO ASSOCIATIVO

Il rapporto associativo è regolato nei modi e nelle forme stabilite dal presente Statuto.

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'Associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Comitato Direttivo. L'Ammissione all'Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le complete generalità. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal comitato direttivo ed approvata in sede di bilancio dell'assemblea ordinaria, al rispetto dello statuto e dei regolamenti emanati. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

Il rapporto associativo si sostanzia nelle seguenti figure:

a. Soci Effettivi.

Sono le persone fisiche o giuridiche (pubbliche o private) che ne facciano richiesta scritta al Consiglio Direttivo, dichiarando espressamente di accettare le disposizioni del presente Statuto. E' loro diritto/dovere:

- Partecipare alla vita dell'Associazione;
- Partecipare, con diritto di voto qualora abbiano raggiunto la maggiore età, alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell'Associazione;
- Poter assumere ruoli e compiti istituzionali allo scopo di favorire la realizzazione dei fini sociali;
- Versare con regolarità la quota sociale.

L'accettazione dei soci effettivi avviene con delibera unanime del Consiglio Direttivo.

La cessazione della qualifica di socio effettivo avviene per:

mancato pagamento per due anni consecutivi della quota sociale;

mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a due Assemblee Ordinarie consecutivamente;

esplicita richiesta di dimissione da parte del socio stesso;

gravi e comprovati motivi valutati a suo insindacabile giudizio da parte del Consiglio Direttivo con delibera presa a maggioranza dei 2/3 dei componenti dello stesso e ratificata nel corso dell'Assemblea Ordinaria, con maggioranza di almeno i 2/3 dei votanti.

b. Soci Emeriti.

Sono le persone fisiche o giuridiche (pubbliche o private) che abbiano concorso alla fondazione dell'Associazione e/o che, nel corso degli anni, si siano distinte per il particolare appoggio finanziario e/o di competenza umana/professionale dato alla vita associativa nelle sue varie articolazioni.

Partecipano, con diritto di voto, alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie.

La nomina a socio emerito avviene su delibera unanime del Consiglio Direttivo.

La cessazione della qualifica di socio emerito avviene per:

- Esplicita richiesta di dimissioni da parte del socio stesso;
- gravi e comprovati motivi valutati a suo insindacabile giudizio da parte del Consiglio Direttivo con delibera unanime del Consiglio Direttivo.

In caso di morte di un socio nessun diritto spetta ai suoi eredi.

Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite, L'associazione può, in caso di particolari necessità assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

Articolo 6 DIRITTI DEI SOCI

I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. L'Associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dai propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

Articolo 7 DOVERI DEI SOCI

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate

Articolo 8 RECESSO - ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al coordinatore del Comitato Direttivo di sezione. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato. Il socio può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa. L'esclusione del socio è deliberata dal Comitato direttivo di sezione. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile.

Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione

Articolo 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente
- d. il Collegio Sindacale

Le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito

Articolo 10 – Assemblea

All'Assemblea possono partecipare i soci effettivi e quelli emeriti.

Qualora sia socio una persona giuridica sarà rappresentata dal Legale Rappresentante o da suo delegato preventivamente indicato.

L'Assemblea delibera su tutte le questioni di straordinaria e di ordinaria amministrazione, ad eccezione di quelle demandate al Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Ordinaria:

- a.** delibera in conformità con il presente Statuto su qualunque oggetto le sia sottoposto;
- b.** è convocata mediante avviso scritto da inviare con lettera semplice agli associati almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- c.** si riunisce entro il 30 marzo di ciascun anno per l'approvazione dei bilanci ed ogni qual volta venga convocata dal Consiglio Direttivo, dal Presidente o da 1/10 dei soci;
- d.** approva la Relazione delle Attività e la Programmazione Annuale dell'Associazione che viene definita ed attuata dal Consiglio Direttivo;
- e.** elegge il Presidente;
- f.** elegge il Consiglio Direttivo e nomina il Collegio Sindacale;
- g.** delibera tutti i provvedimenti non riservati espressamente all'Assemblea Straordinaria;
- h.** ratifica l'ammissione dei nuovi soci e la dismissione dei soci effettivi ed emeriti;
- i.** ratifica le cooptazioni dei membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo, dal Presidente, dal Collegio dei Revisori o da 1/5 dei soci.

L'Assemblea Straordinaria delibera:

- a.** le modifiche allo Statuto;
- b.** l'unione o la fusione dell'Associazione;
- c.** lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Associazione.

Ogni socio effettivo o emerito ha diritto ad un voto.

Ogni socio effettivo o emerito può ricevere, al massimo, due deleghe.

In prima convocazione i deliberati sono validi con la presenza di almeno i 2/3 degli associati aventi diritto di voto e con almeno il voto favorevole del 50% più uno dei presenti. In seconda convocazione i deliberati sono validi con il voto favorevole del 50% più uno dei presenti qualunque sia il loro numero.

In sede straordinaria i deliberati sono validi con la presenza, in prima convocazione, di almeno i 2/3 degli associati aventi diritto di voto ed, in seconda convocazione, con la presenza almeno del 50% più uno degli associati aventi diritto di voto e comunque con il voto favorevole dei 2/3 dei votanti.

La convocazione dell'Assemblea Ordinaria e di quella Straordinaria è comunicata ai soci aventi diritto di voto almeno dieci giorni prima della data di svolgimento della stessa.

Articolo 11 - Consiglio Direttivo

E' composto da almeno tre membri, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea dei soci.

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica un triennio e sono rieleggibili. Il loro incarico è gratuito

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- a.** la nomina, anche al di fuori dei propri membri, del Tesoriere;
- b.** la definizione della Programmazione Annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c.** la definizione dei bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d.** la responsabilità nei confronti dell'Assemblea della esecuzione della Programmazione Annuale approvata dall'Assemblea, nonché di altri deliberati di quest'ultima;
- e.** la costituzione e lo scioglimento di altre sedi dell'Associazione;
- f.** l'ammissione di nuovi soci, da sottoporre successivamente alla ratifica dell'Assemblea;

- g.** la dimissione per gravi motivi degli associati, da sottoporre successivamente alla ratifica dell'Assemblea;
- h.** la determinazione della quota associativa;
- i.** l'amministrazione del patrimonio e dei fondi sociali ed il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione, compreso l'ottenimento di concessioni pubbliche e gli atti relativi alla acquisizione e cessione di beni immobili;
- j.** il proporre modifiche allo Statuto;
- k.** la stesura di eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria;

Il Consiglio Direttivo è responsabile delle tenuta a norma di legge del libro soci, del libro verbali dell'Assemblea, del libro verbali del Consiglio Direttivo, nonché delle scritture contabili ed obblighi formali ai sensi dell'articolo 25 del Decreto Legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni due mesi dietro convocazione scritta del Presidente o qualora ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza semplice dei membri.

I deliberati dovranno essere assunti a maggioranza relativa: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

In caso di cessazione, per qualsiasi ragione, di un suo membro il Consiglio Direttivo provvede, per cooptazione, alla sua sostituzione. I membri cooptati, che devono –comunque- costituire la minoranza del Consiglio Direttivo, e ratificati dall'Assemblea successiva durano in carica fino al termine del triennio per il quale il Consiglio Direttivo stesso risulta in carica.

Articolo 12- IL PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione è il Legale Rappresentante della stessa e ne ha la sua firma sociale. E' eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima seduta e dura in carica tre anni.

Convoca e presiede le Assemblee dei soci ed il Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Può affidare ad altre persone deleghe e mandati specifici per la realizzazione degli scopi statutari e delle attività dell'Associazione.

In caso di sua assenza o di impedimento tutte le mansioni spettano al consigliere anziano del Consiglio Direttivo.

Articolo 13– IL TESORIERE

E' nominato, anche al di fuori dei propri membri, dal Consiglio Direttivo che può revocarlo in ogni momento.

Qualora non ne faccia parte, partecipa ai Consigli Direttivi senza diritto di voto

Articolo 14 - COLLEGIO SINDACALE

E' composto di tre membri nominati dall'Assemblea dei Soci, di cui uno almeno iscritto al registro dei revisori . Vigila sulla gestione economica e finanziaria dell'Associazione.

Dura in carica tre anni ed i membri sono rieleggibili.

Nomina al suo interno alla sua prima seduta il Presidente - iscritto al registro dei revisori contabili - che presenta annualmente all'Assemblea la relazione al bilancio consuntivo.

Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione dell'Associazione, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto economico-finanziario alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Ogni Sindaco può provvedere, anche individualmente, ad effettuare ispezioni e controlli, e comunque il Collegio potrà verificare almeno ogni quattro mesi la consistenza della cassa e della tesoreria, e redigere la relazione annuale di accompagnamento del consuntivo.

Articolo 15 – I MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Associazione provengono dalle quote associative, da beni mobili ed immobili, dai contributi ordinari e straordinari o da qualsiasi altra oblazione,

erogazione e sussidio o contributo pubblico o privato che dovesse pervenirle da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali. Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione

Non è consentita alcuna distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione.

Utili ed avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 16 – BILANCIO

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno.

I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'assemblea. Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto. L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell'assemblea, e può essere consultato da ogni associato. Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto. Il bilancio preventivo è depositato presso la Sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato

Articolo 17 – LIQUIDAZIONE E SCIoglIMENTO

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria. Nel caso di messa in liquidazione e scioglimento, il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto ad altre associazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 622, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 18 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Statuto saranno applicate le disposizioni di legge in vigore.